



DecretoMonocratico/0003/TFNST-2025-2026
Registro procedimenti n. 0010/TFNST/2025-2026

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

IL PRESIDENTE

- considerato che, con riferimento al procedimento RG n. 10/TFNST/2025-2026, il Presidente del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Tesseramenti, ha disposto, con avviso del 29 gennaio 2026, la fissazione dell’udienza di trattazione per la data del 24 febbraio 2026, dalle ore 15:50;

- vista l’istanza cautelare urgente contenuta nell’atto di avvio del procedimento, con la quale il ricorrente ha chiesto, “stante l’imminenza della scadenza dei termini, l’autorizzazione per il calciatore Matteo Morgante al tesseramento presso altra società, previa declaratoria di inefficacia del tesseramento con la ASD College Ardea Football Club, al fine di scongiurare il danno grave ed irreparabile derivante dalla scadenza dei termini federali fissati per il 31/01/2026”;

- preso atto di quanto dichiarato in sede di ricorso dal sig. Morgante in relazione al tesseramento con la società ASD College Ardea Football Club, la cui validità viene contestata anche sull’assunto che al contratto apparentemente stipulato in data 18.11.2025, disconosciuto formalmente dall’esponente, ha fatto altresì seguito un atto di “risoluzione Consensuale del Contratto di Lavoro Sportivo”, datato 20/11/2025, la cui sottoscrizione attribuita al sig. Morgante, asseritamente conosciuta solo nei giorni più recenti, viene peraltro individuata dal ricorrente come “palesemente apocrifa”;

- considerato quanto disposto dall’art. 95 NOIF, comma 2, che prevede che “Nella stessa stagione sportiva un/una calciatore/calciatrice “professionista” può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” che si tessera per società professionistica e il/la calciatore/calciatrice “giovane di serie” sono soggetti/e alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/la calciatore/calciatrice “giovane dilettante” e “non professionista” che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell’art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1 bis, delle N.O.I.F.”;

- considerato che, da una analisi del sistema anagrafico federale, la posizione del sig. Matteo Morgante, matricola 2252808, presenta, a seguito di un primo tesseramento presso Federazione di San Marino nel mese di agosto 2025, un secondo tesseramento con la ASD College Ardea Football Club in data 20.11.2025, uno svincolo dalla medesima società in data 20.11.2025, e infine un ulteriore, terzo, tesseramento sempre in data 20.11.2025 con la ASD Sporting Nuova Florida (dalla quale il calciatore risulterà poi svincolato in data 14.01.2026);

- rilevato che, prescindendo in questa sede dalla validità o meno del tesseramento con la ASD College Ardea Football Club e da eventuali irregolarità e/o rilevanze in sede disciplinare, che potranno essere valutate in separato procedimento a seguito dell’esame del merito della vicenda, il passaggio presso il suddetto sodalizio non può all’evidenza che essere considerato come meramente cartolare, assumendo un rilievo amministrativo derivante esclusivamente dalla mera, attuale, presenza della registrazione nel sistema anagrafico federale, dovendosi tuttavia evidenziare come in nessun modo, allo stato, il calciatore sembrerebbe avere mai sostanzialmente assunto un vero e proprio vincolo di tesseramento atto a produrre reali effetti sportivi con la ASD College Ardea Football Club, risultando tesserato e poi svincolato nella medesima data del 20.11.2025; e in particolare, effetti preclusivi riguardo alla possibilità di realizzare un ulteriore tesseramento;

- considerato altresì che, da una analisi del ricorso e dei relativi atti allegati, propria della presente fase sommaria, la suddetta istanza parrebbe presentarsi assistita dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, da individuarsi in relazione all’imminente scadenza del termine utile per procedere a un ulteriore tesseramento (31 gennaio 2026); comunque potendosi eventualmente posticipare, all’esito del presente procedimento, la revoca di un’eventuale nuovo tesseramento sopravvenuto, qualora la domanda non dovesse ritenersi fondata a seguito del necessario compiuto esame del merito del ricorso;

DECRETA

In accoglimento della richiesta di provvedimento cautelare d’urgenza proposta dal ricorrente, si dispone la provvisoria autorizzazione, in favore del sig. Matteo Morgante a procedere al tesseramento presso altra società dilettantistica, nel rispetto di



quanto previsto dall'art. 95 comma 2 NOIF.

Alla luce dell'attuale calendario del Tribunale Federale Nazionale e per esigenze di ruolo del Tribunale, rinvia la trattazione del procedimento, per la discussione, in sede collegiale, della fase di merito del ricorso, al giorno 24 febbraio 2026, ore 15:50, in modalità videoconferenza.

IL PRESIDENTE
Gioacchino Tornatore

Depositato in data 30 gennaio 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai